



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTA la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;

VISTO il decreto direttoriale del **13 giugno 2023** con il quale è stato esteso (in applicazione del documento EA 2/17) il certificato n. **0075ISP** in scadenza **26/07/2024**, inserendo l’Allegato V (Esame finale degli ascensori), per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE a favore della società **Italcert S.r.l.** con sede legale in Viale Sarca, 336- 20126 Milano (MI);

CONSIDERATO che l’Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0122PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **26 luglio 2024**;

CONSIDERATO che l’Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato n. **0075ISP**, relativo allo Schema Ispezioni, con scadenza al **26 luglio 2024**;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2024 (DC2024UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 061034 del 4 marzo 2024, con la quale viene rinnovato l’accreditamento nei certificati di accreditamento n. **0075ISP** e n. **0122PRD** rispettivamente con **scadenza il 26/07/2028** a favore della società **Italcert S.r.l.** per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE;

ACQUISITA la Delibera dell’8 maggio 2024 (DC2024UTL025) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT n. 0003934 del 17 maggio 2024, con la quale viene **correttamente indicato**, per lo Schema PRD, il riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ai fini del rinnovo dell’Accreditamento dell’Organismo **Italcert S.r.l.**;

ACQUISITA l’istanza Prot. n. 02239 del 19 aprile 2024 con la quale l’Organismo **Italcert S.r.l.** ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- ACQUISITA** unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA** la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA** altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- ACQUISITE** agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;
- VISTO** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/01/2024 al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dal 1 gennaio 2024;
- VISTO** che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese

e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 17 aprile 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 17 aprile 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

DECRETA

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società **Italcert S.r.l.** (P.I. 10598330156), con sede legale in Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI), è **autorizzata** ad effettuare l'attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori*", per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Schema ISP a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** certificato n. **0075ISP** con **scadenza 26/07/2028**:

Allegato I - Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotti: Ascensori Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

Allegato V – (Esame finale degli ascensori).

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0122PRD** con **scadenza 26/07/2028**:

Allegato I - Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotti: Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori:

- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori);

- Allegato X – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori);
 - Allegato XI – Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori);
 - Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori);
 - Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i. Certificazioni rilasciate ai sensi dell'Art.1, comma 1, lettera d), del DPR 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”).
2. L’Organismo è tenuto a svolgere l’attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all’Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è notificata alla commissione Europea.

L’autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:

- Schema **ISP** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato **n. 0075ISP** con scadenza **26 luglio 2028**.
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 0122PRD** con scadenza **26 luglio 2028**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L’Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell’attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l’acquisizione d’informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)

SDG/